

Norme & Tributi



NT+FISCO
Bonus edilizi, circolazione dei tax credit già ceduti con forti limiti.
 La società che riceve un credito edilizio tramite conferimento, cessione o

affitto di azienda, o di ramo, può cederli solo verso soggetti qualificati di **Luca De Stefani**
 La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

Transporto internazionale senza Iva per tutte le prestazioni della filiera

Circolare Assonime

Esenti le attività per beni in esportazione, importazione e transito

Il termine «intermediario» dovrebbe comprendere tutti gli operatori della catena

**Simona Ficola
 Benedetto Santacroce**

Non imponibili Iva le prestazioni di trasporto internazionale realizzate in tutta la catena di fornitura per beni in esportazione, importazione e transito.

È questa l'interpretazione della modifica normativa intervenuta nell'articolo 9, comma 3 del decreto Iva da parte del Dlgs 186/2025 auspicata da Assonime.

Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026, l'Associazione si occupa del tema relativo ai profili Iva dei servizi internazionali relativi al trasporto di beni in esportazione, transito o importazione.

La norma Iva che si occupa della non imponibilità di detti servizi ha subito negli ultimi anni diversi interventi normativi che hanno generato non pochi dubbi interpretativi.

Al fine di conformarsi alla lettura della corte di Giustizia Ue che, con la sentenza relativa alla causa C-288/16, aveva affermato l'applicabilità del regime di non imponibilità ai soli trasporti resi

direttamente al mittente o al destinatario dei beni trasportati, il legislatore nazionale, nel 2021, ha introdotto il comma 3 all'articolo 9 del decreto Iva, che esclude dal beneficio della non imponibilità i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore e dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione.

Per dirimere dubbi interpretativi sulla modifica normativa, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E/2022, ha riconosciuto l'applicabilità del regime di non imponibilità alle ipotesi in cui il proprietario della merce ha confe-

rito un mandato senza rappresentanza per la conclusione del contratto di trasporto, mentre l'ha esclusa nei casi in cui vengono sottoscritti contratti di subtrasporto o subvezione, in cui figura come committente un soggetto che a sua volta riveste il ruolo di vettore nei confronti del proprietario della merce.

Con il Dlgs 186/2025 il comma 3 dell'articolo 9 è stato ampliato, estendendo il regime di non imponibilità ai servizi di trasporto, includendo quelli resi da intermediari.

Secondo Assonime, la parola "intermediario" dovrebbe comprendere tutti gli operatori che si

pongono all'interno di una catena di prestatori, nella quale il primo soggetto esegue la prestazione, non direttamente al beneficiario del servizio, ma ad un committente che, a sua volta, rende il servizio a tale beneficiario o ancora ad un soggetto interposto.

In questo modo, il beneficio della non imponibilità sarebbe operante in tutti i casi in cui il beneficiario del trasporto sia l'esportatore e l'importatore, prescindendo dal fatto che il rapporto giuridico intercorra tra il vettore e un altro soggetto incaricato dall'esportatore o dall'importatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA GUIDA ALLE PROROGHE RENTRI SUL SISTEMA DELLA TRACCIABILITÀ

La gestione rifiuti si muove sul doppio binario carta-digitale

La gestione rifiuti si muove, per sei mesi, su un doppio binario tra carta e digitale. È questo l'effetto dei commi 5-bis, 5-quinquies e 5-septies, aggiunti all'articolo 13 del Dl "Milleproroghe" (200/2025), dal Ddl di conversione approvato definitivamente dal Senato contenenti le cd. "proroghe Rentri" (si veda Il Sole 24 Ore del 18 febbraio 2026), attesissime da tutte le imprese che producono e gestiscono rifiuti.

Le proroghe, però, non calmano la confusione generale tra carta e digitale generata dall'"incidente di servizio", (black

out del sito) del 13 febbraio, su www.rentri.gov.it (che per il formulario non è ancora chiuso) ma peggiorata dalla mancata sospensione totale dei servizi Rentri per l'xFir; quindi, ora c'è chi usa la carta e chi no, spezzando la filiera del singolo trasporto.

La proroga, tuttavia, codifica questo "doppio binario" dando, di fatto, il via a una sperimenta-

zione di oltre sei mesi che però, per non degenerare, occorre sia gestita con criteri uniformi tra imprese della singola filiera. Fino al 15 settembre 2026 "in alternativa" alla modalità digitale (xFir), "il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo".

Quindi, la forma corretta per gli obbligati è l'xFir ma, fino a metà settembre, può essere sostituita da quella cartacea.

Gli obbligati al formulario sceglieranno tra carta e xFir fino al 15 settembre 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
 La versione integrale dell'articolo è su ntplusfisco.ilssole24ore.com



Ricognizione di debito con imposta fissa e solo in caso d'uso

Adempimenti

La scrittura privata non autenticata comporta l'inversione probatoria

Angelo Busani

Imposta di registro in caso d'uso e in misura fissa per la ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata: è quanto ritiene l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 52 del 25 febbraio 2026.

Oggetto di osservazione era una scrittura che, richiamando espressamente il rapporto obbligatorio sottostante (la restituzione rateale di una somma anticipata per l'acquisto di un immobile regolarmente registrato), ne individuava i soggetti, la causa e l'oggetto.

Nel ricostruire il contesto civilistico, l'Agenzia richiama l'articolo 1988 del Codice civile, evidenziando come la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma produce effetti sul piano meramente probatorio, provocando un'inversione dell'onere della prova a favore del creditore. Si tratta, dunque, di una dichiarazione che presuppone un debito già esistente. Passando al profilo tributario, si osserva che la ricognizione non è espressamente disciplinata dal dpr 131/1986, il testo unico del registro (Tur). Occorre quindi riferirsi ai principi generali, vale a dire le norme contenute nell'articolo 5 del Tur, ove si distingue

tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti registrabili solo in caso d'uso, nell'articolo 6 il quale definisce il caso d'uso e l'articolo 20 che impone di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura.

Questo panorama di norme è stato variamente interpretato nel tempo e una molteplicità di soluzioni è stata sostenuta fino a che le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito (nella sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023, commentata dal Sole 24 Ore il giorno successivo) che:

- la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, quando abbia carattere esclusivamente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso con imposta proporzionale; pertanto va ricondotta all'articolo 4 della Tariffa, parte II allegata al Tur ed è soggetta a imposta di registro in misura fissa soltanto in caso d'uso;
- qualora, viceversa, dall'atto emergano effetti modificativi di una situazione obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, trova applicazione l'articolo 3 della Tariffa, Parte I, con obbligo di registrazione in termine fisso e applicazione dell'aliquota dell'1 per cento.

Nel caso esaminato nella risposta a interpello n. 52/2026, l'Agenzia rileva l'assenza di effetti innovativi: la scrittura si limita a confermare un debito certo, per causa e oggetto, con previsione delle modalità di restituzione. Ne consegue la registrazione con l'imposta fissa solo in caso d'uso, ferma restando l'applicazione dell'imposta fissa anche in caso di registrazione volontaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La nostra squadra **DKRunners** ha partecipato ai Campionati Italiani di corsa campestre a Selinunte, sfoggiando con orgoglio le nuove divise **EA7 2026** e conquistando una splendida **medaglia d'argento nella staffetta Master**.



Iscriviti con noi trovi le info su www.dkpace.it - info@donkenyarun.it

